



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/04/2006

=====

ADDI' 21/04/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - BONELLI - CIANI - DE ANGELIS - RANUCCI - TIBALDI

DELIBERAZIONE N. 236

Oggetto:

Proposizione ricorso alla Corte Costituzionale per declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 21.2.2006 n. 49 (pubblicata sulla G.U. 27.2.06 n. 48) recante "Conversione in legge con modificazione del D.L. 30.12.2005 n. 272, recante misure urgenti ... (omissis). Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi". Affidamento incarico di rappresentanza e difesa.



236 1 APR. 2006

llly

Oggetto: Proposizione ricorso alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 21.2.2006, n. 49 (pubblicata sulla G.U. 27.2.06 n. 48) recante "Conversione in legge con modificazione del D.L. 30.12.2005 n. 272, recante misure urgenti .... (omissis). Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi". Affidamento incarico di rappresentanza e difesa



## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE UMANE, DEMANIO E PATRIMONIO

**VISTA** la legge 21.2.2006 n. 49 pubblicata sulla G.U. 27.2.2006 n. 48, recante "Conversione in legge con modificazione del D.L. 30.12.2005 n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi Invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi";

**CONSIDERATO** che in sede di conversione del Decreto Legge 30.12.2005 n. 272 sono state introdotte modifiche al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al D.P.R. 9.10.1990 n. 309,

**RILEVATO** che tali modificazioni appaiono adottate in violazione degli artt. 117, commi 3 e 4, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, più volte richiamato dalla Corte Costituzionale e specificamente con la sentenza n. 88 del 2003, in materia di tossicodipendenze. Ciò stante l'assenza di ogni coinvolgimento delle Regioni, tanto più necessario laddove si interferisce con l'autonomia organizzativa e funzionale delle Regioni stesse;

**RILEVATO** più specificatamente che:

l'art. 4 *undecies* recante "Modificazioni all'art. 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990", con la previsione dell'equiparazione tra strutture sanitarie pubbliche e strutture private accreditate, ai fini certificatori delle tossicodipendenze, appare comprimere l'autonomia organizzativa e funzionale delle regioni, in uno con l'attività programmatica di competenza delle stesse; con rilevanti effetti inoltre in ordine all'autonomia finanziaria, potendo tale equiparazione comportare, come conseguenza, un innalzamento incontrollato della spesa sanitaria regionale, legata alle tossicodipendenze;

l'art. 4 *quaterdecies* recante "Modifica dell'art. 113 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990", nel dettare i principi cui le regioni devono attenersi nel disciplinare l'attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, incide indebitamente sull'autonomia organizzativa regionale, costituzionalmente garantita, ponendo in particolare sullo stesso piano servizi pubblici e privati;

l'art. 4 *quinquiesdecies* recante "Modifica dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990", appare infine anch'esso costituzionalmente illegittimo sotto il profilo della lesione delle competenze regionali, in particolare, nel rapporto tra la libera scelta dell'utente e la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, nonché nelle parti in cui il nuovo art. 116 disciplina i requisiti



236 21 APR. 2006 *ley*



organizzativi delle strutture invece delle specifiche prestazioni rientranti in suddetti livelli, incidendo in tal modo sull'autonomia organizzativa regionale;

**RAVVISATA** pertanto, la necessità di proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost., per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle richiamate disposizioni legislative in quanto violative degli artt. 117, commi 3 e 4, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni;

**CONSIDERATO** che la persistente carenza di organico dell'Avvocatura Regionale non consente l'affidamento del predetto incarico a legali interni;

**RITENUTO** pertanto, anche in considerazione della rilevanza e della particolare importanza della questione, di affidare l'incarico di proporre ricorso dinanzi la Corte Costituzionale a qualificato professionista del libero foro;

**RITENUTO** a tale fine di individuare tale legale nella persona dell'Avv. Prof. Gennaro Terracciano con studio in Roma, Piazza di Spagna n. 35;

**VISTO** l'art. 127 Cost.;

**VISTO** l'art. 32, 2° comma, della legge 11.3.1953 n. 87, nel testo vigente;

**VISTO** l'art. 41 della legge statutaria 11.11.2004 n. 1;

ALL'UNANIMITÀ

**DELIBERA**

- di proporre, per le motivazioni esposte nelle premesse, ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 4 undecies, 4 quaterdecies e 4 quinquiesdecies, introdotti dalla legge n. 49/2006, in sede di conversione del D.L. 30.12.2005 n. 272;

- di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa della Regione Lazio all'Avv. Prof. Gennaro Terracciano del libero foro, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Piazza di Spagna n. 35;

- di dare atto che il suddetto incarico viene conferito alle condizioni previste nella Direttiva approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 808 del 5.9.2003, alle tariffe minime professionali per le cause di valore indeterminato e a condizione che il legale officiato non assuma, nella stessa materia, incarichi professionali contrastanti con l'interesse regionale;

- di dare atto che, con successiva Determinazione, si provvederà all'assunzione del relativo impegno di spesa sul Capitolo R21401 del Bilancio Regionale per la liquidazione degli onorari a conclusione dell'incarico e previa presentazione di parcella corredata - ove occorra - del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine;

- di dare comunicazione della presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge statutaria 11.11.2004 n. 1.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

21 APR 2006

